



COMUNE DI PAVIA

D.D. 85/18 P.G. n.1596 del 17/10/2018

BANDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il Comune di Pavia - in attuazione della propria delibera di G.C. nr. 537 del 13/09/2018 di adesione al bando di Regione Lombardia avente ad oggetto "Interventi finalizzati ad attenuare i disagi subiti dalle attività commerciali dei comuni capoluogo interessati da lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e/o all'accessibilità pedonale e veicolare" approvato con D.G.R. XI/435 del 02/08/2018 pubblicato sul BURL S.O. nr. 32 del 09/08/2018, e a seguito dell'accordo di collaborazione siglato il 27/09/2018 tra Comune di Pavia e Regione Lombardia - intende promuovere il presente Bando per favorire le attività commerciali che abbiano subito disagi derivanti da lavori di pubblica utilità effettuati dal Comune stesso attraverso azioni di sostegno economico, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'art. 3 con le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Bando.

Il presente Bando ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale che hanno subito o stanno subendo gravi limitazioni dell'attività a causa di lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e all'accessibilità a causa della realizzazione di opere viabilistiche di lunga durata (durata minima 6 mesi).

ART. 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro € 20.000,00 (ventimila/00) in parte finanziata da Regione Lombardia (50%) e in parte derivanti dalle disponibilità del bilancio 2018 del Comune di Pavia (50%).



U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0091243/2018 del 18/10/2018

ART. 3
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi del presente bando le imprese con sede legale o unità locale nella città di Pavia ubicate entro i 300 metri delle aree di intervento elencate nell'art. 5 del presente bando, che alla data della presentazione della domanda:

- risultino regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese di Pavia con Codice Ateco afferente al settore commerciale ovvero dell'artigianato;
- svolgano un'attività classificata con i codici ATECO 2007 G.47.2, G.47.3, G.47.4, G.47.5, G.47.6, G.47.7 e tutti i sottodigit. ad eccezione del G.47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti e I56.10.11, I56.10.20, I56.10.30, I.56.21.00, I56.29.10, I56.30.00;
- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
- non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;
- non abbiano ricevuto e si impegnino a non richiedere altri aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili (de minimis);
- si impegnino a rimuovere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dalla scadenza del contratto di installazione.
- applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- rientrino nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008.

ART. 4
VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto – da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4% - verrà corrisposto all'impresa in un'unica soluzione nel limite massimo di euro1.000 (mille/00).

Il contributo può essere richiesto per coprire fino al limite massimo del 50% delle spese sostenute e documentate afferenti: pubblicità, formazione e qualificazione del personale, locazioni immobiliari, acquisto di fattori produttivi (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) a condizione che non costituiscano beni ammortizzabili, canoni e utenze.



ART. 5
AREE OGGETTO D'INTERVENTO

Le aree oggetto di intervento secondo i criteri stabiliti al punto 5 della sezione II dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/435 sono:

- Corso Cavour nel tratto compreso fra Strada Nuova e Piazza del Tribunale;
- Strada Nuova nel tratto compreso fra Piazzale Ponte Ticino e Via Varese;
- Viale Campari nel tratto in cui è stata realizzata la rotatoria.

ART. 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it), dovrà essere sottoscritta dal titolare / legale rappresentante dell'impresa richiedente e presentata:

- a) a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pavia, con sede in Piazza Municipio n.2 a Pavia;
- b) mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pavia.it;
- c) tramite raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Pavia, Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa, Piazza Municipio n.2, 27100 Pavia (PV).

Non saranno ammesse domande presentate su una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Ai fini della determinazione della data di ricevimento faranno fede rispettivamente: il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'ente o la data di ricezione della P.E.C. o il timbro postale di spedizione della raccomandata.

Il Comune di Pavia non assume alcuna responsabilità per: a) lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disagi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; b) la dispersione delle domande di contributo dipendenti da errate indicazioni nel recapito o causate da disagi postali.

ART. 7
REGIME DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal nuovo Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUCE serie L n. 352 del 24.12.2013.



2. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare i €200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari ¹.
3. Ai sensi dell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del citato Regolamento.
4. Le imprese in difficoltà non sono più escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica.
5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la non inclusione dell'impresa nella categoria dell'art. 1 del Reg. CE citato e tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
6. Il contributo non è incompatibile con altre agevolazioni statali o regionali destinate alla medesima finalità o previste dalla vigente normativa.

ART. 8

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Per richiedere il contributo, l'impresa deve presentare domanda al Comune di Pavia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Bando, deve riportare:

¹

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.



1. l'anagrafica dell'impresa richiedente, della natura giuridica, dimensione aziendale e codice ATECO 2007;
2. l'indirizzo della sede legale o dell'unità locale dell'impresa ove il lavoratore verrà prevalentemente impiegato;
3. ogni altra informazione richiesta nel Modello di domanda.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una relazione di presentazione dell'impresa in cui si evidenzino: la sede o l'unità locale, la compagine sociale, la forma giuridica, la tipologia di prodotti/servizi offerti, le finalità e la durata dell'assunzione, nonché ogni altra informazione utile alla valutazione dell'istanza di contributo;
- b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- c) copia della documentazione comprovante le spese sostenute dall'impresa e rientranti nella tipologia indicata nell'art. 4 del presente bando.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria formale delle domande è svolta dall'unità organizzativa competente identificata nel Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa del Comune di Pavia.

Trattandosi di bando con modalità "a sportello" l'istruttoria valutativa delle domande di contributo seguirà la logica dello scorrimento, in rigoroso ordine cronologico, sino ad esaurimento delle risorse previste all'art.2 del presente Bando.

Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata verrà assegnato un termine di 10 giorni per l'integrazione dei documenti. Nei suddetti casi la domanda, completa della documentazione richiesta, manterrà nell'ordine cronologico la medesima posizione relativa alla data e al protocollo dell'istanza iniziale. Trascorso vanamente il termine fissato per l'integrazione la domanda verrà respinta.

Il contributo verrà liquidato al soggetto di cui all'art.3 dietro presentazione di quanto previsto dall'art.8 ed a successiva verifica istruttoria valutativa della documentazione presentata.

Il procedimento di riconoscimento di concessione del contributo si concluderà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Il procedimento di liquidazione del contributo si concluderà entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione attestante l'avvenuta assunzione o altra documentazione connessa con l'istanza di contributo.

Il contributo sarà concesso con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa nei limiti delle disponibilità finanziarie previste all'art.2 del presente bando. Dell'avvenuta concessione sarà data notizia, secondo i termini sopra riportati, ai soggetti beneficiari tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda.



ART. 10
CONTROLLI - REVOCA E DECADENZA DEL BENEFICIO

L'eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto beneficiario al Comune di Pavia.

Il contributo sarà revocato con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa del Comune di Pavia nel caso di:

1. perdita dei requisiti richiesti;
2. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione della domanda;
3. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo.

Il Comune di Pavia effettuerà controlli a campione sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo idonea documentazione atta a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Il beneficiario del contributo si impegna a evidenziare il ruolo del Comune di Pavia in occasione delle iniziative di comunicazione pubblica che si dovessero tenere e riferite al presente Bando.

ART. 11
RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda, è possibile contattare il Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa del Comune di Pavia - con sede in Piazza Municipio, 2 ai ss. n. tel. 0382/399452 – 399318 - oppure scrivendo all'indirizzo mail: alberto.risi@comune.pv.it

ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Dirigente del Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport del Comune di Pavia - con sede in Piazza Municipio, 2 -.

ART. 13
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.



Il Dirigente del Settore Commercio, Attività Produttive,
Turismo e Sport
(Dott. Gianfranco Langhetti)

Pavia, li 18/10/2018

